



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE, SUL RENDICONTO 2024, PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266

DELIBERAZIONE N. 8/SEZAUT/2025/INPR



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 8/SEZAUT/2025/INPR

Adunanza del 27 febbraio 2025
Presieduta dal Presidente della Corte dei conti
Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidente della sezione preposto
alla funzione di referto:

Francesco PETRONIO

Presidente della sezione preposto
alla funzione di coordinamento:

Maria Annunziata RUCIRETA

Presidenti di sezione

Antonio CONTU, Salvatore PILATO, Stefano SIRAGUSA, Rossella SCERBO, Vincenzo PALOMBA, Emanuela PESEL, Alfredo GRASSELLI, Acheropita Rosaria MONDERA, Antonio BUCCARELLI, Stefania FUSARO Susanna LOI, Anna BOMBINO, Luisa D'EVOLI, Francesco UCCELLO;

Consiglieri

Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Rosa FRANCAVIGLIA, Marcello DEGNI, Stefano GLINIANSKI, Luigi DI MARCO, Francesco SUCAMELI, Andrea LUBERTI, Claudio GUERRINI, Gianpiero D'ALIA, Alessandro VISCONTI, Franco Emilio Mario VIETTI;

Primi Referendari

Stefania Anna DORIGO, Rosaria DI BLASI, Lorenzo GATTONI;

Referendari

Chiara GRASSI, Antonino CARLO, Antonino GERACI.

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis* del Tuel, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'articolo 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario, allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul rendiconto 2024, è stato previamente trasmesso con nota, prot. n. 429 del 19 febbraio 2025, a firma del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie;

Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento, nn. 425, 426 e 427 del 19 febbraio 2025, con le quali la bozza del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul rendiconto 2024 è stata trasmessa ai Presidenti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione Province Italiane (UPI), nonché al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

Esaminate le argomentazioni esposte dall'ANCI, con nota acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 444 del 25 febbraio 2025;

Vista l'assenza di rilievi o suggerimenti comunicata dal Presidente dell'UPI con nota del 26 febbraio 2025, acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 447/2025.

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 415 del 18 febbraio 2025 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie prot. n. 437 del 24 febbraio 2025, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Udito il Relatore, Consigliere Luigi Di Marco;

DELIBERA

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

La presente deliberazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Così deliberato in Roma nell'adunanza del 27 febbraio 2025.

Il Relatore
Luigi DI MARCO
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Guido CARLINO
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 10 marzo 2025

Il Dirigente
Gino GALLI
(firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL RENDICONTO 2024 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266

1. Premessa

Le presenti "Linee guida", adottate in attuazione dell'art. 1, co. 166 e seguenti della legge n. 266/2005, definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2024.

Intercettano i fenomeni di maggior rilevanza nell'ottica della verifica e conservazione, anche in prospettiva, degli equilibri di bilancio, e rappresentano, unitamente al questionario allegato, un importante supporto per lo svolgimento dei controlli finanziari sugli enti locali in un quadro di finanza pubblica in costante mutamento.

Resta impregiudicata la facoltà, delle Sezioni regionali di controllo, di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori.

Sono, altresì, d'ausilio per le attività delle Sezioni delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale.

La Sezione delle autonomie, inoltre, potrà avvalersi delle informazioni acquisite, in sede di referto al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza territoriale (art. 7, co. 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).

Il questionario al "Rendiconto 2024" è stato elaborato da un gruppo di lavoro con il contributo attivo dei rappresentanti delle Sezioni territoriali. Il documento è stato affinato grazie al confronto con esperti in contabilità pubblica e revisione legale, quindi trasmesso alle Sezioni regionali, alle principali associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) e al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Attraverso questo processo di consultazione, è stato possibile bilanciare le esigenze istruttorie con quelle di semplificazione, valutando attentamente i suggerimenti ricevuti al fine di mantenere una visione unitaria e coordinata. In quest'ottica, la struttura del questionario è stata riorganizzata e semplificata per ridurre, ove possibile, gli oneri a carico dei compilatori, senza compromettere la qualità delle informazioni raccolte.

I criteri che hanno guidato la Sezione nell'aggiornamento del questionario rendiconto 2024 permangono quelli della semplificazione e dell'alleggerimento complessivo dei quesiti,

pur nel rispetto dei limiti previsti dalla stringente normativa vincolistica in vigore e dell'omogeneità nell'attività di controllo in coerenza con gli indirizzi forniti nella delibera n. 61/SSRRCO/INPR/2024 del 19/12/2024 e con il programma delle attività della Sezione approvato con delibera n. 2 /SEZAUT/2025/INPR.

2. Le novità di rilievo

Tra le novità del questionario si segnala, innanzitutto, la mancata riproposizione, nella Sezione "Notizie generali", dell'indagine relativa agli enti interessati ad eventi emergenziali, quali eventi alluvionali e sismici. Le potenziali criticità ad essi sottese sono state intercettate con domande sul corretto rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 191, co. 3 del Tuel sui lavori pubblici di somma urgenza e gli eventuali debiti fuori bilancio che ne possono essere derivati.

Nella medesima sezione sono stati inseriti quesiti sulla corrispondenza contabile delle partite creditorie e debitorie dell'ente con l'Unione, le Comunità montane o i Consorzi di appartenenza, nella consapevolezza che la corretta gestione di tali partite riduce il rischio di disallineamenti contabili che potrebbero compromettere la veridicità del risultato economico-finanziario degli enti coinvolti e assicura una più trasparente rappresentazione delle passività e delle attività, prevenendo criticità che potrebbero incidere sugli equilibri.

Nella sezione "domande preliminari", come per il bilancio 2025-2027, anche al fine di aumentare il raccordo con i controlli interni affidati all'organo di revisione, è stata introdotta la richiesta al revisore di indicare eventuali criticità o anomalie rilevate, specificandone l'esito nel documento definitivo approvato dall'assemblea elettiva di riferimento. Sono state quindi predisposte una serie di risposte multiple che intercettano le criticità più comunemente riscontrate, selezionabili in apposito menu a tendina al duplice fine di facilitare l'attività di redazione del questionario e favorire la comparazione delle informazioni.

È stato, altresì, necessario integrare le informazioni già richieste nei precedenti questionari sulle operazioni di partenariato poste in essere dagli enti locali, in ordine al nuovo allegato al rendiconto previsto dai principi contabili novellati. Infatti, il paragrafo 13.1 del principio 4/1 prevede che, in sede di rendiconto, gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, co. 7, ultimo capoverso del d.lgs. n. 36/2023).

Rispetto all'esercizio precedente, sono stati semplificati e ridotti i quesiti concernenti la regolarizzazione delle risorse relative all'emergenza sanitaria COVID-19. Infatti, con il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2024, che ha aggiornato in via definitiva le risultanze di cui al precedente decreto dell'8 febbraio 2024, si è conclusa la fase di determinazione dei conguagli relativi ai contributi statali erogati per fronteggiare le

conseguenze negative della pandemia. Nell'Allegato C, per i comuni, e D per le province e città metropolitane, del decreto citato sono riepilogate le posizioni finali di ciascun ente, sia con riferimento al *deficit* o *surplus* finale rispetto al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, sia in relazione ai ristori specifici non utilizzati a fine 2022. Ciò posto, le domande del questionario relative a tale tematica mirano innanzitutto a verificare che gli enti per i quali risulta accertata una posizione di eccedenza complessiva di risorse, abbiano vincolato nel risultato di amministrazione 2024 l'importo corrispondente alla quota complessiva da acquisire al bilancio dello Stato al netto di quanto già restituito nel 2024. È previsto, infatti, il finanziamento delle eccedenze con applicazione di una quota pari a un quarto dell'avanzo vincolato a tal fine a rendiconto 2023. Va considerato, inoltre, che le operazioni di congruaggio sono disposte sulle spettanze riconosciute agli enti a titolo di fondo di solidarietà comunale/fondo unico distinto per le province e le città metropolitane e di fondo ex art. 1, co. 508, della legge di bilancio per il 2024 e richiedono, a fronte dell'accertamento al lordo delle somme attribuite a ciascun ente, la successiva regolarizzazione degli incassi attraverso mandati di pagamento in quietanza di entrata, per compensare le minori riscossioni dallo Stato. La complessità di tale procedura contabile prevista dagli artt. 2 e 3 del d.m. 19 giugno 2024 rende opportuno richiamare l'attenzione degli organi di revisione affinché verifichino la conformità degli adempimenti contabili alle disposizioni ministeriali.

Da ultimo, nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli oneri informativi a carico degli enti, si è ritenuto di non procedere con il reinserimento della griglia di rilevazione per CUP sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti finanziati con risorse PNRR e/o PNC intestati agli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori (Tabella PNRR) affidando a specifiche domande, inserite nelle diverse sezioni, la verifica del rispetto delle norme derogatorie dettate per favorire la più sollecita realizzazione degli interventi finanziati con le predette risorse europee.

Le Sezioni territoriali, per le specifiche istruttorie in materia, potranno avvalersi, aggiornandole, delle informazioni sull'avanzamento finanziario al 31 dicembre 2023 e procedurale al 30 giugno 2024 fornite e suddivise per regioni di competenza, a cura della Sezione delle autonomie.

3. Equilibri e gestione finanziaria

La sezione dedicata all'analisi della gestione finanziaria si apre con una parte dedicata alla cassa e alla sua composizione tra cassa libera e vincolata. Come di consueto si chiede conto del ricorso all'utilizzo in termini di cassa di fondi vincolati previsto dall'art. 195 del Tuel, unitamente al ricorso alle anticipazioni di tesoreria disciplinate dall'art. 222 del medesimo decreto. La sezione è stata quindi riorganizzata accorpando le domande sul fondo pluriennale vincolato con la pertinente tabella dati e rimodulando le richieste di informazioni sulle entrate.

Resta ferma l'attenzione per la gestione dei residui che viene collegata, con una specifica domanda, alle risultanze della piattaforma sui crediti commerciali al 31 dicembre 2024, al fine di verificare la sostanziale coerenza tra le poste, pur con le differenze tra esse intercorrenti.

Sono stati confermati i quesiti finalizzati ad accertare la congruità degli accantonamenti in sede di rendiconto 2024, essenziali per una corretta determinazione del risultato di amministrazione.

Il FCDE viene nuovamente analizzato in stretta connessione con la gestione dei residui e le operazioni legate all'accertamento ordinario degli stessi con particolare riguardo a quelli di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni, ma non prescritti, ed a quelli assolutamente inesigibili o insussistenti. Sul punto viene richiamata l'attenzione degli organi di revisione sul necessario coinvolgimento dei responsabili dei servizi in ordine alle motivazioni che giustificano il mantenimento o la cancellazione dei residui stessi.

Particolare attenzione è richiesta anche in merito alla necessità di accertare il rispetto degli obblighi normativi in tema di fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) e di tempestività dei pagamenti, introdotti dall'art. 1, comma 859 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), anche in ragione della sua corretta contabilizzazione, tenuto conto degli accantonamenti degli esercizi precedenti.

Con riferimento all'efficienza della riscossione, come noto alla base delle diffuse crisi di liquidità degli enti territoriali, è stata mantenuta una sola tabella finalizzata ad intercettare l'evoluzione delle entrate derivanti complessivamente dall'attività ordinaria e da quella da recupero dell'evasione; fa eccezione l'IMU, in relazione a cui si è inteso indagare esclusivamente la componente relativa alla lotta all'evasione in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 3.7.6 del principio contabile 4/2, allegato d.lgs. n. 118/2011.

Infine, come per il passato, anche la presente edizione delle linee guida riserva particolare attenzione alla composizione ed all'evoluzione del risultato e del disavanzo di amministrazione, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. Spesa per il personale

È stata data separata evidenza, attraverso l'istituzione di una sezione dedicata senza tuttavia aggravare il numero complessivo delle domande, alla "Spesa per il personale" che mira a verificare il rispetto delle facoltà assunzionali nei limiti delle percentuali di incremento sulla spesa di riferimento (2018 per i comuni; 2019 per le province), determinate in base al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le disposizioni previste dal decreto del 17 marzo 2020, per i comuni e dal decreto del 11 gennaio 2022 per le province, nonché l'eventuale superamento delle soglie di spesa, l'adozione delle conseguenti azioni di riduzione, e la congruità degli stanziamenti rispetto ai piani programmati di rientro.

5. Indebitamento

Una sezione *ad hoc* del questionario ripropone la verifica dei parametri di capacità e sostenibilità dell'indebitamento con il riscontro del rispetto del limite *ex art.* 204 Tuel e dello stato dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati in essere.

6. Organismi partecipati e società a controllo pubblico

Non si segnalano significative modifiche della sezione dedicata alla ricognizione delle partecipazioni e dei relativi adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 175/2016. Le poche rimodulazioni apportate scaturiscono dalla cessata efficacia di talune prescrizioni e dall'esigenza di non duplicare richieste informative concernenti elementi già in possesso delle Sezioni regionali di controllo.

7. Contabilità economico patrimoniale

Si è ritenuto opportuno non modificare il *set* di domande sulla contabilità economico-patrimoniale (COEP) del questionario sul rendiconto dell'anno 2024 degli enti territoriali rispetto a quello del 2023.

Sulla base della normativa vigente, infatti, l'entrata in vigore del nuovo impianto "*accrual*" è previsto per il 2026 con l'approvazione del rendiconto 2025.

Stante la rilevanza della riforma che renderà obbligatoria l'informazione economico-patrimoniale, è tuttavia utile rammentare il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze approvato il 23 dicembre 2024 (emanato ai sensi dell'art. 10, co. 11 del d.l. 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge 7 ottobre 2024, n. 143).

In particolare, il decreto fornisce istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile per l'elaborazione degli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l'esercizio 2025 attraverso la riclassificazione dei dati contabili, a sua volta operata per il tramite dei modelli di raccordo fra il piano dei conti multidimensionale e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti.

Indica, inoltre, le modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e le modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.

8. Istruzioni per l'invio del questionario

Lo schema di relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2024 è volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del d.lgs. n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, co. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016. Tale

obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erranee.

A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente (PCR), sia dai collaboratori dell'Organo di revisione (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente link "Nuova Registrazione" presente nella sezione "Area operatori BDAP" della Home page di BDAP:(<https://openbdap.rgs.mef.gov.it/>).

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce "Assistenza tecnica" all'interno della Home page.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "Questionari Finanza Territoriale", tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto è <https://questionari.corteconti.it/survey/>. Nella Home page della piattaforma "QFIT - Questionari Finanza Territoriale" si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu "Documenti > Interrogazione questionari esterni".

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà "step by step" le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *Provider*, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo "QFIT - Questionari Finanza Territoriale" sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il link "Assistenza".

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La Sezione delle autonomie comunicherà, attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/ Con.Te., il momento in cui sarà disponibile agli utenti la versione *on-line* per la compilazione.

